DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dalla «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)» e da alcune «Berufsgenossenschaften»

(Fascicoli FSE nn. 2084, 3043, 3082, 4079, 6525, 6572, 6590, 6618, 6629, 6672, 6682, 6733, 6739, 6794, 67108)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(69/27/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità d'esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 26 settembre 1962, 6 marzo e 10 giugno 1963, 10 dicembre 1964, 15 giugno, 8 e 23 dicembre 1965, 8 e 15 giugno, 6 e 14 dicembre 1966, nonché quelle del 21 giugno, 14 e 19 dicembre 1967, presentate dalla Repubblica federale di Germania ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo complessivo di DM 5.312.240,37,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo, del 22 novembre 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico degli enti sottoindicati, iscritti o appartenenti a un gruppo di enti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del suddetto regolamento:

Ente	*Importo richiesto*
1. Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)	5.308.825,20 DM
2. Bau-Berufsgenossenschaft Frankfurt	1.390,70 DM
3. Bau-Berufsgenossenschaft Hannover	235,29 DM
4. Bergbau-Berufsgenossenschaft Bochum	566,85 DM
5. Bergbau-Berufsgenossenschaft Clausthal-Zellerfeld	900,08 DM
6. Bergbau-Berufsgenossenschaft Saarbrücken	322,25 DM

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1º. 2. 1962, pag. 144/62.

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni effettuate nel periodo compreso fra il 1° aprile 1961 e il 31 dicembre 1965 incluso, sono state validamente presentate entro il termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla vigente regolamentazione, con riserva tuttavia di alcuni casi, compresi nella parte delle richieste per la «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)» riguardanti lavoratori i quali non soddisfano a tutte le condizioni previste dall'articolo 7 del regolamento n. 9, o perché non hanno svolto una nuova occupazione produttiva per almeno sei dei dodici mesi successivi alla loro partenza dalla residenza precedente, o perché non ha potuto essere fornita la prova della loro rioccupazione entro i suddetti termini regolamentari; che questi casi non possono essere oggetto di un contributo del Fondo;

considerando che il numero di tali casi, la cui percentuale è stata stabilita in funzione dei risultati della verifica per sondaggio effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, corrisponde nella parte interessata delle richieste ad un importo di 1.213.066,56 DM, che non può quindi essere preso in considerazione;

considerando pertanto che per le spese sostenute dagli enti summenzionati dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di un importo di DM 1.213.066,56 e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta cosí a DM 5.312.240,37 — DM 1.213.066,56 ossia a DM 4.099.173,81;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 22 novembre 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica federale di Germania per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dagli enti menzionati nell'articolo 2 — iscritti o appartenenti ad un gruppo di enti iscritti nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 — relativamente ad operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo compreso fra il 1° aprile 1961 e il 31 dicembre 1965 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo ridotto a DM 4.099.173,81, mentre la parte delle richieste che eccede il suddetto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Pertanto l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio degli enti di seguito indicati, viene stabilito in DM 4.099.173,81 (pari a circa 1.024.793 unità di conto), ripartito come segue:

Ente	*Contributo concesso*
1. Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)	4.095.758,64 DM
2. Bau-Berufsgenossenschaft Frankfurt	1.390,70 DM
3. Bau-Berufsgenossenschaft Hannover	235,29 DM
4. Bergbau-Berufsgenossenschaft Bochum	566,85 DM
5. Bergbau-Berufsgenossenschaft Clausthal-Zellerfeld	900,08 DM
6. Bergbau-Berufsgenossenschaft Saarbrücken	322,25 DM

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY